

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) FALCE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FALCE VALERIA

Seduta del 11/03/2021

FATTO

Alla base della vicenda vi sono due bonifici disconosciuti dal Cliente, ora Ricorrente, perchè eseguiti a favore di soggetti diversi dai beneficiari, correttamente indicati nella distinta di pagamento. Mentre dunque il Cliente si rivolge all'ABF per chiedere la restituzione dei € 7.072,35 corrispondenti all'ammontare complessivo dei bonifici non autorizzati, l'Intermediario ritiene di aver eseguito le operazioni conformemente ai codici comunicati e, senza allegare prova della corretta autenticazione dei bonifici eseguiti, chiede il rigetto del Ricorso perché infondato.

DIRITTO

Al Collegio corre l'obbligo di annotare che, in caso di disconoscimento di un'operazione di pagamento, è onere dell'intermediario provare, oltre all'assenza di malfunzionamenti, che l'operazione sia stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata (art. 10, D. Lgs. 11/10). In mancanza della suddetta prova l'intermediario sopporta - in ogni caso - integralmente le conseguenze delle operazioni disconosciute (no franchigia). Tale prova non è comunque di per sé sufficiente per attribuire le conseguenze patrimoniali della frode al titolare dello strumento di pagamento. E' sempre l'intermediario a dover provare tutti i fatti idonei ad integrare la colpa grave dell'utilizzatore, unica ipotesi in cui, oltre al dolo, lo stesso può patire le conseguenze dell'utilizzo fraudolento dello strumento di pagamento (Collegio di Milano, decisione n. 1588 del 17 febbraio 2017 e n. 7442 del 14 marzo 2019).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Senonchè nel caso di specie, l'Intermediario non ha fornito elementi adeguati e sufficienti per provare la corretta autenticazione delle operazioni contestate, non avendo prodotto i log, né una legenda in grado di confermare che il procedimento di autenticazione, registrazione e contabilizzazione sia stato condotto nel rispetto di un sistema sicuro.

A ciò si aggiunga che, in forza del D.Lgs.11/2010, l'Intermediario è tenuto ad eseguire l'operazione di pagamento in conformità con il codice identificato unico. Ai sensi dell'Art. 24, infatti, "1. Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il beneficiario e/o il conto indicato dall'identificativo unico. 2. Se l'identificativo unico fornito dall'utente e' inesatto, il prestatore di servizi di pagamento non e' responsabile, ai sensi dell'articolo 25, della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore compie tuttavia sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e' tenuto a collaborare, anche comunicando al prestatore di servizi di pagamento del pagatore ogni informazione utile. Se non e' possibile il recupero dei fondi, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, su richiesta scritta del pagatore, e' tenuto a fornirgli ogni informazione disponibile che sia utile ai fini di un'azione di tutela. Ove previsto nel contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento addebita all'utente le spese sostenute per il recupero dei fondi. 3. Il prestatore di servizi di pagamento è responsabile solo dell'esecuzione dell'operazione di pagamento in conformità con l'identificativo unico fornito dall'utente anche qualora quest'ultimo abbia fornito al suo prestatore di servizi di pagamento informazioni ulteriori rispetto all'identificativo unico". Tuttavia, nel caso di specie, non risulta al fascicolo che l'Intermediario abbia eseguito le operazioni contestate in conformità con tali coordinate, tenuto conto che nella distinta venivano riportati codici diversi effettivamente riconducibili al legittimo beneficio.

Poiché dunque al Collegio pare che nel caso di specie ricorrano indici seri, precisi e concordanti circa una frode sofisticata di cui sarebbe stato vittima il Ricorrente e che avrebbe consentito l'intromissione del terzo così da modificare le coordinate di destinazione del bonifico, è da escludersi ogni possibile profilo di responsabilità in capo al Ricorrente. Tutto ciò considerato, il Ricorso merita di essere accolto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 7.072,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA